

UNA IPOTESI DI MUTUALITA'

1) BREVI CENNI STORICI.

Nell'ambito dei servizi, o dei maggiori servizi, che una Associazione sindacale come la nostra potrebbe e dovrebbe erogare ai propri iscritti, sicuramente possiamo far rientrare quelli ispirati a scopi di "mutualità", di "cooperazione" e di "solidarietà"; scopi che, invero, sono stati il primo collante che ha ispirato e determinato il nascere delle prime associazioni tra appartenenti a singole categorie produttive.

Gli esempi più antichi di tali forme di "mutualità" risalgono alla Roma Antica, (i "collegia opificum" , associazioni di artigiani nate per affrontare e per offrire protezione agli associati per i disagi dovuti a malattie, invalidità, guerre, povertà e vecchiaia) e si sono poi sviluppate nel medio evo con la nascita delle corporazioni, create da artigiani e commercianti per la difesa degli interessi delle loro categorie.

Ma è stato con la rivoluzione industriale che, a partire dal XVII secolo, per poi svilupparsi in particolar modo nel 1800, si è avuto un notevole impulso a forme di aggregazioni di lavoratori di carattere mutualistico, quali le società di mutuo soccorso e le cooperative (associazioni, queste, nate per sopperire alle carenze dello stato sociale ed aiutare così i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa), sino a giungere, infine, alla nascita delle associazioni sindacali, come oggi noi le conosciamo, che hanno spostato la loro azione da un piano più prettamente mutualistico a quello, più ampio, di difesa del lavoro e dei lavoratori in genere.

Ovviamente, lo scopo di questo elaborato non è quello di soffermarsi sulla storia del movimento mutualistico e/o cooperativo, quanto piuttosto offrire qualche spunto di riflessione su eventuali direttrici di marcia volte alla erogazione di tale tipologia di servizi.

2) LA "FOTOGRAFIA" DELL'ESISTENTE.

Oggi le prestazioni "assistenziali" vengono offerte essenzialmente dalla

Cassa Forense e possono così riassumersi: ¹

2.1) ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO (art. 17 della legge n. 141/92)

CASI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Nello stato di bisogno sono comprese le condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio.

MISURA DELL'ASSISTENZA

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario sia straordinario, non può superare, di norma, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

2.2) ASSISTENZA INDENNITARIA (art. 18 della legge n. 141/92)

2.2.a) INDENNIZZO PER CATASTROFE O CALAMITA'

(art. 18, comma 1°, legge n. 141/92)

CASI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La Cassa può concedere un indennizzo in favore di coloro che, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe), abbiano subito danni incidenti sull'attività professionale.

MISURA DELL'INDENNIZZO

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

2.2.b) INDENNIZZO PER INFORTUNIO O MALATTIA (art. 18, comma 2°, legge n. 141/92)

CASI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Tale forma di assistenza può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l'esercizio della professione per almeno tre mesi. La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa.

¹ Fonte: sito web cassa forsense:

L'indennizzo può essere concesso una sola volta per lo stesso evento ed è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i vari periodi non fossero continuativi tra loro.

MISURA DELL'INDENNIZZO

L'ammontare mensile lordo dell'indennizzo è pari ad 1/24 della media dei redditi professionali annui, dichiarati dall'iscritto relativamente ai dieci anni solari anteriori all'evento o per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100%, ai sensi dell'art.2, comma 2°, della legge n.576/80, fermo restando , per la media dei redditi, il limite massimo del contributo versato, di cui all'art.10, comma 1°, lettera a) della legge.

In ogni caso l'ammontare mensile lordo dell'indennizzo non può essere inferiore, per ogni mese, ad 1/12 della pensione minima di vecchiaia dell'anno in cui si è verificato l'evento.

L'assistenza indennitaria non è cumulabile, per lo stesso periodo, con l'indennità di maternità, di cui al decreto legislativo n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003.

L'indennizzo è corrisposto in unica soluzione applicando la ritenuta fiscale del 20%.

2.3) ALTRE PROVVIDENZE

- CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE
- EROGAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI AVVOCATI ULTRAOTTANTENNI

2.4)PROVVIDENZE IN CORSO DI ATTUAZIONE

TIPOLOGIE

Nella misura stabilita dal Comitato dei Delegati, la Cassa può conferire a favore degli iscritti a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali, nonché dei titolari di pensione a carico della stessa e dei loro familiari:

- borse di studio;

- contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti;
- contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea

2.5) INDENNITA' DI MATERNITA'

2.5.a) INDENNITA' DI MATERNITA' IN CASO DI PARTO

(art. 70 del decreto legislativo n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003)

MISURA DELL'INDENNITA'

L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento.

In ogni caso:

L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad € 4.522,95 lordi, per il 2008);

L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 22.614,75 lordi, per il 2008).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi di puerperio successivi la data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

2.5.b) INDENNITA' DI MATERNITA' IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

(art. 72 del decreto legislativo n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003)

MISURA DELL'INDENNITA'

L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna.

In ogni caso:

L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento

preadottivo (pari ad € 4.522,95 lordi, per il 2008);

L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 22.614,75 lordi, per il 2008).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità.

2.5.c) INDENNITA' DI MATERNITA' IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

(art. 73 del decreto legislativo n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003)

MISURA DELL'INDENNITA'

L'indennità è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento.

In ogni caso:

L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto (pari ad € 904,59 lordi, per il 2008);

L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 4.522,95 lordi, per il 2008).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%).

3) UNA PROPOSTA DI INTERVENTO

A mio parere è essenziale che, una Associazione sindacale, debba oggi affiancare alla pratica del “chiedere” per i propri iscritti, anche quella del “dare” ai propri iscritti.

Non è certo interesse di una Associazione sindacale quale la nostra cimentarsi nella erogazione di servizi identici e/o analoghi a quelli che, se pur in modo insufficiente, sono già erogati dalla nostra Cassa Forense.

Ciò fermo restando anche l'assoluta inadeguatezza patrimoniale della Associazione, della quale necessariamente dobbiamo tener conto.

In tale condizione, quando penso oggi a servizi di “mutualità” e/o di

“cooperazione, una possibile e compatibile area di intervento potrebbe essere quella volta a favorire l'erogazione del credito per l'avvio dell'attività professionale e/o per il suo sviluppo.

Uno dei problemi più avvertiti dai giovani colleghi che si affacciano alla professione e che intendono avviare uno studio professionale, in proprio o in Associazione con altri, è infatti quello dell'accesso al credito per le spese di avvio e di impianto.

L'accesso al credito è reso problematico proprio perché agli inizi dell'attività il giovane avvocato quasi sempre non può fare affidamento su adeguate risorse reddituali, nonché su idonee garanzie da offrire per ottenere finanziamenti chirografari e/o altre tipologie di linee di credito, anche se per importi modesti.

Analogamente, nel corso della professione, nasce prima o poi l'esigenza di dotare lo studio di adeguati mezzi di lavoro ovvero di implementare quelli esistenti, per offrire un servizio sempre più efficiente alla clientela e per agevolare il lavoro all'interno dello studio medesimo; (pensiamo all'acquisto o al rinnovo di strumenti informatici hardware e/o software, alle necessità che in un futuro - non più tanto remoto - deriveranno dal cd. Processo telematico, una volta avviato, etc.).

Ed allora, non potendo fare affidamento su forme di sostegno quali, ad esempio, il contributo offerto dalla Cassa Nazionale del Notariato per l'apertura dello studio (attualmente dell'importo fisso di € 5.000 sulle spese sostenute e documentate per l'apertura ed organizzazione dello studio), né su altri sussidi o provvidenze uniformemente istituite sull'intero territorio nazionale da parte delle Regioni o di altri Enti Locali, uno dei settori di intervento della nostra Associazione, in tale ottica, può essere appunto quello di costituire una partnership con qualche istituto di credito, volta ad agevolare l'erogazione di linee di credito, per importi predefiniti e limitati a tassi in convenzione, quali, ad esempio, prestiti sotto forma di sovvenzioni non regolate in conto corrente, a rimborso rateale con ammortamenti a determinarsi, crediti di impianto, per l'acquisto di beni strumentali e, perché no, anticipazioni bancarie su

parcelle etc.

Sin qui, si potrebbe obiettare, nulla di nuovo.

In realtà, come accade anche per altri settori lavorativi, per tali forme di sovvenzioni bancarie, il quid pluris che la Associazione potrebbe offrire potrebbe essere rappresentato dalla prestazione di garanzia, esclusivamente sotto forma di pegno su un costituendo “fondo rischi” da accendere presso l’istituto di credito convenzionato.

Su tale fondo dovrebbero confluire:

- contributi da parte di enti (anche locali), associazioni, ordini territoriali e privati;
- una quota parte del contributo associativo che versano le singole ATA territoriali, in proporzione ai propri iscritti, in misura modesta a determinarsi;
- un contributo di “solidarietà”, da determinarsi in una compatibile percentuale sull’importo della linea di credito concessa e, comunque, non inferiore e non superiore ad una somma limite prefissata, che ciascun beneficiario della linea di credito dovrà versare all’Associazione.

L’ammontare delle linee di credito a concedersi complessivamente da parte dell’istituto bancario ai singoli richiedenti, a sua volta, dovrebbe essere ovviamente un multiplo proporzionale alle giacenze del “fondo rischi” così costituito, e tale “fondo rischi” dovrebbe garantire una percentuale predeterminata di ogni eventuale insolvenza documentata, con il limite massimo rappresentato dall’ammontare complessivo delle somme giacenti sul fondo medesimo.

Le direttrici di intervento, in tale ipotesi di lavoro, potrebbero essere di carattere “verticale” (con prestazione diretta della garanzia da parte della Associazione), ovvero di carattere “orizzontale”, con convenzione quadro nazionale stipulata dall’ANF, ed attuazione da parte di ciascuna ATA interessata.

Non è azzardato poi ipotizzare, nel medio periodo, la costituzione di una o più cooperative di garanzia, al pari di ciò che, ad esempio, avviene

per talune associazioni di categoria, quale quelle artigiane.

Il vantaggio che deriverebbe da simili forme di ausilio alla professione è di tutta evidenza, laddove l'esistenza di una precostituita garanzia da parte della Associazione e/o delle singole ATA, che andrebbe ad aggiungersi alla responsabilità patrimoniale personale dell'associato beneficiario, agevolerebbe sicuramente la concessione di linee di credito, specialmente in un periodo di recessione quale quello che viviamo, con la stretta creditizia che ne è conseguita e che è destinata ragionevolmente a durare.

Immagino che l'idea sopra illustrata possa suscitare qualche perplessità.

E' tuttavia mio convincimento che, per le sfide impegnative che attendono la nostra categoria professionale, tra gli obiettivi della Associazione debba certamente annoverarsi quello di munirsi di strumenti, anche operativi, di "bracci secolari", insomma, che possano offrire agli iscritti un'ampia gamma di servizi e di sostegni concreti alla professione.

Pasquale Barile

PER UN NUOVO MODO DI PENSARE AI SERVIZI

Affrontare, in ambito congressuale, nell'ottica dell'auspicato rilancio della nostra Associazione, il tema dei Servizi e della loro implementazione, comporta, il tener in debito conto e in modo da contemplarli tutti, gli altri temi che nel Congresso vengono affrontati e dibattuti, per l'intima connessione che li lega, in quell'unico disegno, che dovrebbe essere tracciato per dotare l'Associazione e i suoi iscritti di quegli strumenti idonei a favorire il superamento della crisi che colpisce anche la nostra Professione e a ripartire, con maggior vigore, nel momento in cui le congiunture economiche ne dessero l'opportunità; nel solco appunto, della titolazione del nostro Congresso.

Così, la struttura politico-organizzativa che ha o che verrà a darsi l'Associazione ha sicuramente un pregnante riflesso sulle modalità con cui i Servizi, dovrebbero esser "erogati"; in ragione del fatto che queste utilità, questi Servizi appunto, possono vedere la loro ideazione e il loro sviluppo a livello nazionale; oppure, possono concretizzarsi, in tutto o in parte, a livello locale.

Si pensi in proposito alla differenza che passa fra un semplice servizio come quello per far realizzare, in tribunale, le copie degli atti, necessariamente demandato all'ideazione e alla sua realizzazione ad una sede territoriale e, di contro, un progetto formativo, che può avere un respiro sia locale che nazionale, quanto a individuazione dei temi, alla scelta del corpo docente o alla strutturazione organizzativa e logistica dei corsi.

In ciò, pensando ai Servizi, la necessità di individuare un assetto dell'Associazione che trovi le migliori modalità per attuare l'essenziale raccordo fra il momento nazionale e le singole realtà locali, e fra le stesse singole realtà locali, ove potrà rendersi conveniente anche un loro coordinamento intermedio. Un coordinamento da attuarsi magari su base regionale, per quelle implicazioni che avrebbe, nel panorama

politico attuale, una rappresentanza strutturata anche su questa dimensione di raffronto istituzionale, superando la nostra impostazione organizzativa che, tagliata sul circondario del Tribunale nel quale operiamo, ha come unico momento sovrastrutturato quello nazionale.

E evidente che, nel parlare di Servizi, ci si sia fin qui riferiti a quelli che di fatto verrebbero erogati direttamente dalla nostra Associazione a quelli tradizionalmente approntati con l'opera della sua organizzazione. Secondo il principio che siano le associazioni ad avere il compito di provvedere ai Servizi per gli avvocati, essendo tale attività da considerarsi sostanzialmente preclusa alle Istituzioni forensi, cui altri e diversi compiti dovrebbero essere assegnati.

La realtà attuale sembra però contraddire tale ricordato principio, tanto che i Consigli dell'Ordine si trovano oggi, di fatto, a proporre una molteplicità di Servizi che, in questo ambito, si sostituiscono in tutto a quella che dovrebbe essere prerogativa e compito di una associazione, anche in realtà territoriali ove la presenza associativa forense sia effettiva e ben attrezzata. Basta accedere a uno qualsiasi dei siti web realizzati dei nostri Consigli dell'Ordine per trovare la "pubblicizzazione" di una molteplicità di servizi offerti. Servizi fra i più disparati, spesso previsti in convenzione, per agevolazioni con istituti di credito, con assicurazioni, con agenzie turistiche, ristoranti, alberghi, palestre o centri benessere e tanti altri ancora, quasi sempre nemmeno correlabili, quanto ad utilità diretta, all'esercizio della Professione.

Tutto questo si tiene, in una dimensione di mutualità, non so quanto legittima; ma certamente concorrenziale con quella tipicamente sindacale.

In questo ambito poi, non può essere tralasciato un capitolo di particolare rilevanza, quello rappresentato dalla miriade di offerte formative, dirette o in convenzione, che ormai sono diventate un *must* per i Consigli dell'Ordine; soprattutto, da quando è stato approvato il regolamento del CNF, che disciplina la formazione permanente continua. Si tratterà quindi di approfondire questi aspetti del problema per

verificare anche quale debba essere il corretto atteggiarsi delle istituzioni forensi, rispetto a questo tema, per capire se fino a che punto..., in quale misura..... queste stesse istituzioni possano assumere il compito di erogatori di Servizi e in caso affermativo quali e quanti Servizi possano essere erogati, in modo che, in quel caso, nel mentre siamo a parlare di regole per la professione, possa essere utile dettare quelli che, per noi, dovrebbero essere i principi.

L'esame del ruolo che può essere assunto dalle nostre istituzioni ritengo che debba allargarsi poi anche a quello di altre istituzioni , penso in proposito, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, alle Regioni; proprio per l'attribuzione di potestà legislativa concorrente loro assegnata, nel campo delle professioni. Altro capitolo, questo, di estrema importanza, proprio rispetto al tema dei Servizi, perchè l'ambito di quella potestà normativa concorrente, dovrebbe esplicitarsi in una politica regionale sostanzialmente volta alla strutturazione di programmi di incentivazione e alla realizzazione di piani di sviluppo per le professioni, che prevedano la realizzazione di specifici servizi per i professionisti. Non si deve dimenticare che proprio a livello regionale vengono definiti i piani di incentivazione e di sviluppo economico e che dalle regioni viene poi dispensata la stragrande maggioranza delle relative risorse. Restare fuori dall'interlocuzione con le regioni e il non attrezzarsi affinché ciò divenga uno dei modi di fare politica della nostra Associazione significherebbe abdicare ad una parte importantissima dell'azione di chi è chiamato ad assumere la funzione di rappresentanza di una categoria professionale.

Emblematica in proposito è l'esperienza che in questi giorni viene a svilupparsi in Toscana, perchè esemplificativa di un percorso nel quale il rapporto con l'Istituzione Regione, possa condurre alla creazione di strumenti utili, per l'erogazione di Servizi, all'insieme dei professionisti e quindi anche agli avvocati.

In Toscana, nell'ambito di quella potestà normativa concorrente di cui parlavo, dopo un lungo percorso concertativo, che ha visto la

partecipazione delle rappresentanze delle diverse professioni, all'iter di sua formazione, è stata approvata, una legge sulle professioni, il cui stesso intitolarsi fa ben comprendere la direzione in cui si muova la Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 che reca **Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali**.

Con la legge si è istituita e disciplinata la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni, è un organismo cui è affidato il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo: agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali; alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni e ai processi di innovazione delle attività professionali. Capirete come l'istituzione di una commissione come questa costituisca un primo passo per consentire al comparto professionale di partecipare fattivamente alle scelte economico-programmatiche che verranno prese dalla Regione; un primo passo per potersi poi legittimamente sedere al tavolo della programmazione regionale generale cui altri comparti come l'industria, il commercio l'agricoltura e l'artigianato, da sempre siedono, per il tramite delle loro rappresentanze, tavoli ove noi, fino ad oggi, formalmente privi di enti dotati di tale prerogativa, non abbiamo mai potuto sedere, perdendo le opportunità concesse agli altri comparti.

Con la medesima legge ed in ciò sta la scommessa e la vera opportunità, si sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare, di natura strettamente privatistica, a servizio dei professionisti, promosso congiuntamente dalle professioni associazioni o fondazioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale.

Si andrà qui a costituire, un ente di livello regionale, partecipato dalle associazioni dei professionisti, chiamato a svolgere tutta una serie di attività di formazione, di informazione e operative, costituito anche come

agenzia formativa e come base di reti telematiche tali da favorire l'interscambio informativo o l'erogazione diretta dei servizi.

Se pensiamo ora alla storia della nostra Associazione e vediamo come in essa si intrecci, da sempre, un dibattito sulla sua natura e sul modo migliore di rappresentare l'attività sindacale; un dibattito nel corso del quale ci si è chiesti se il taglio da dare all'attività dell'Associazione fosse quello di un sindacato di proposta o di servizio e quale delle due anime meritasse la primazia. Se la risposta che si è data è stata quella di fondere le due diverse anime e fare di ANF una Associazione capace di rappresentare la proposta, la progettualità politica, tipica di un soggetto che si candida ad assumere la rappresentanza di una molteplicità di altri soggetti e dall'altro un Sindacato capace di dare risposta alle richieste di servizi, di utilità che arrivavano dall'insieme degli avvocati e, più in particolare, dagli iscritti all'Associazione è da ritenere che la partecipazione della nostra Associazione come protagonista di percorsi analoghi a quello che ha condotto all'emanazione della legge toscana, cui ho fatto riferimento, possa rappresentarne la perfetta sintesi.

Rimanendo nell'ambito dei temi congressuali, va detto poi che un necessario approfondimento lo si dovrà fare della connessione che si ha fra i percorsi da individuare per favorire sempre maggiori ambiti lavorativi e l'insieme dei Servizi che, in questa direzione, potrebbero essere dispensati, proprio perché i Servizi possono essere rivolti, sia a soddisfare esigenze immediate, ma possono essere anche rivolti a favorire l'acquisizione e lo svilupparsi di nuove e specifiche conoscenze, utili a consentire l'individuazione di nuovi modi di lavorare e di nuovi ambiti lavorativi, di nuove frontiere ove l'opera professionale possa ottenere concrete opportunità.

Una concreta risposta in proposito penso la si debba ricercare, pur tenendo conto delle nostre peculiarità, all'interno dell'intero comparto delle professioni e che possa venire dalle opportunità date dall'utilizzazione degli strumenti che il mondo della rappresentanza sindacale delle professioni ha già reso una realtà operativa di grande

importanza strategica per *“l’impresa professionale”*. Mi riferisco, in particolare, ai piani e ai progetti formativi realizzati e finanziati da Fondoprofessioni che rivolgendosi oggi al complesso *dell’impresa professionale* ricomprendendovi i dipendenti, i collaboratori e gli stessi professionisti titolari si pone in questa precisa dimensione volta a creare, attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze, nuovi e diversi modi di lavorare, per favorire l’individuazione e lo sviluppo di nuovi ambiti professionali, in una dimensione che vede l’utilizzazione di risorse provenienti dalle professioni stesse, che attraverso tali strumenti, restano nell’ambito del sistema.

Un ambito questo al quale purtroppo non si è dato ancora il giusto peso, per la difficoltà di tutti a ragionare al pari di quanto altri facciano, in un’ottica di comparto. Emblematico è in proposito l’approccio che si è fatto al concetto di *lifelong learning*, che nel nostro ambito si è tradotto in un regolamento emanato dal CNF sostanzialmente adottato dagli Ordini che ha individuato un modello di formazione obbligatoria imposta dall’alto, distante da percorsi formativi volti a favorire l’innovazione e l’acquisizione di conoscenze e di strumenti tali da consentire la crescita e un effettivo cambiamento.

Si tratterà quindi, nei nostri lavori, di affrontare il problema tendo conto di queste e di tutte le altre opportunità che qui potranno essere rappresentate, per valutare se debba o meno essere conservato un modello che ha posto al centro, per l’erogazione e l’implementazione dei Servizi, l’organizzazione della Nostra Associazione o se e in che misura, sia ipotizzabile un diverso approccio che coinvolga le varie realtà istituzionali e cosa si intenda fare per rafforzare la nostra presenza all’interno di quel sistema creato dalle sindacalità delle professioni, che della realizzazione di Servizi per *l’impresa professionale* fa la sua ragione di esistenza.

Partendo da una considerazione, vorrei infine fare una proposta, per un progetto che potrebbe cominciare a realizzarsi subito dopo il Congresso. Credo che in questo ambito la nostra azione non possa prescindere da

una preliminare analisi, da una mappatura, delle effettive esigenze della nostra categoria, da una verifica di quali e quanti servizi siano richiesti dagli avvocati e, nel contempo di quali siano le modalità con le quali tali servizi siano stati fin qui corrisposti e di quali siano le modalità con le quali vi si sia provveduto. In una verifica puntuale e la più capillare possibile, che tenga conto delle diversità di esigenze e di soluzioni che si riscontrano nel nostro variegato e ormai smisurato universo.

Con ogni evidenza, in questo quadro, la funzione primaria cui è chiamata l'Associazione penso possa essere quella di favorire la creazione di una vera e propria *rete di contatti* fra i colleghi all'interno della quale portare in condivisione e mettere a confronto le diverse esigenze e le relative esperienze e con queste le novità che si intenderebbero prospettare. Creando un luogo ove questo confronto sia possibile e che possa consentire, in tempo reale lo sviluppo di quelle potenzialità che la Nostra professione potrebbe esprimere. Penso ad un **Social Network per gli Avvocati**. Ad un luogo virtuale che si ponga come sede di rappresentazione dei problemi e di prospettazione per le soluzioni ove, nelle diverse *piazze* che potranno esservi create, gli avvocati siano chiamati ad interessarsi delle più disparate problematiche. In quei luoghi, cui sarà facile accedere, restando seduti davanti al proprio PC, si rappresenteranno i problemi e si prospetteranno le soluzioni, si porranno a confronto le esperienze e si parlerà così di convenzioni, di formazione e di aggiornamento, come di previdenza o di fiscalità. Ove i contenuti, in termini di rappresentazione di un problema o di soluzione prospettata, siano direttamente inseriti da parte degli utenti che verrebbero così a sostituirsi ai vecchi gestori dei portali, sempre a corto di spunti e di novità. In quell'ambito potrebbero poi essere condivisi interi corsi di aggiornamento o di formazione, con l'inserimento diretto all'interno nella piattaforma del *Social Network* di eventi precedentemente registrati e fruibili all'infinito; aggiornabili a seconda delle esigenze e reperibili con un sistema di indicizzazione diretto e creato dagli stessi utenti. Con le modalità informatiche oggi disponibili

potrebbe essere addirittura realizzata una sorta di enciclopedia del diritto on line nello stesso modo in cui si è, nel tempo, sviluppata l'esperienza di *wikipedia*. L'esperienza dei **Social Network** è ormai una realtà consolidata in tutto il mondo e sta progressivamente superando gli ambiti nei quali ha inizialmente trionfato, ambiti propri dell'intrattenimento, per orientarsi sempre più a diventare un modo, se non il modo, attraverso il quale condividere le proprie esperienze con coloro che, ovunque si trovino, si riconoscono portatori di analoghi interessi.

E una strada questa che, per individuare una strategia politica, rispettosa delle esigenze rappresentate da una comunità, è già stata, oltre oceano, autorevolmente e proficuamente percorsa.

Stefano Ceni

LA PREVIDENZA COME SERVIZIO

La coincidenza che il V Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, si svolga a Napoli, sede del più antico sindacato forense d'Italia, risalente al 1944, 65 anni fa, è fortemente evocativo, soprattutto in relazione all'argomento di questa sottosessione, dedicata alla materia previdenziale, per la centralità che tale materia assume nel contesto sindacale, per il peculiare momento storico della previdenza forense, per il ruolo che ANF, anche all'esito di questo Congresso, intende assumere.

È, a tale proposito, mi piace ricordare che, nel discorso programmatico di apertura della Costituente FE.SA.PI, tenuto in data 13 aprile 1964, a Roma, nell'aula de Consiglio della Camera di Commercio, l'avv. Ferruccio Cappi, primo segretario della Federazione dichiarerà la centralità sindacale del problema previdenza. La Cassa di Previdenza degli avvocati esisteva dal 1952, ma con una legislazione insufficiente, con prestazioni inadeguate e in assenza di qualsivoglia assistenza sanitaria. L'avv. Ferruccio Cappi, diventerà pure, nel 1984, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Cassa.

L'ANF non si occupa di Previdenza da oggi. Se la legge 576/1980 rappresenta il punto di arrivo di una battaglia sindacale che, a far data dall'impegno di Ferruccio Cappi, nel 1964, rivendicava l'esigenza di una Cassa Forense che garantisse prestazioni previdenziali adeguate, introducendo il principio solidaristico, tuttora punto indefettibile sia dell'ANF che di cassa forense, è altrettanto vero che le pagine dell'associazione sono piene di riflessioni e di spunti in materia.

Le nostre radici, la nostra evoluzione, in relazione all'argomento previdenza sono stimolo indefettibile di riflessione, nell'ottica di individuare quali gli scenari del futuro - anche alla luce dell'entrata in vigore, o meno della riforma, approvata nel settembre dello scorso anno - ma soprattutto quali gli spazi di manovra di un'associazione che

sembra volersi riappropriare a pieno titolo della propria matrice tipicamente sindacale.

Mi si consentirà, allora di riportare uno stralcio delle tesi precongressuali di Rimini che individua il campo d'azione dell'A.N.F., ieri come oggi.

L'associazione Nazionale Forense trae origine da una tradizione associativa differenziata nel tempo e disomogenea sul territorio, che ha dato luogo a una federazione prima nella FeSAPI, successivamente nella Federavvocati e nell'Assoavvocati, riunificatesi in proseguo di tempo (Chianciano 1997).-

Nel tempo, pur nel mutare delle condizioni sociali e istituzionali, il campo di attività della federazione delle associazioni forensi è sempre stato rivolto a sviluppare l'impegno civile e l'iniziativa propositiva su tre fronti fondamentali: a) la tutela della qualità e della dignità dell'esercizio della professione nell'ambito delle singole condizioni locali; b) l'elaborazione di proposte per migliorare l'ordinamento professionale, per garantire una giusta remunerazione del lavoro degli avvocati e per introdurre una tutela previdenziale prima inesistente; c) l'intervento per il miglioramento generale della qualità dell'istituzione giudiziaria con riferimento in particolare alla complessa relazione tra nuovi diritti e modelli processuali ed ai problemi di efficienza e modernità dell'ordinamento giudiziario.

L'attualità e la centralità del punto b) delle tesi precongressuali di Rimini, il percorso associativo fatto sino ad oggi, culminato nel Consiglio Nazionale di Bologna di aprile 2008 e nel relativo deliberato, ma anche il particolare momento sociale ed economico e gli indubbi riflessi che lo stesso ha avuto sulla previdenza forense, impone una rinnovata riflessione sulle strategie che questa associazione intende assumere in materia e sugli ambiti di intervento, sia a livello territoriale che a livello nazionale.

Sono stati anni difficili per la previdenza forense, la cui crisi di sistema,

nel 2008 ha toccato il massimo culmine con la contemporanea crisi dell'economia globale che ha avuto i suoi indubbi e pesanti riflessi, non solo sul sistema previdenziale e sulla riforma elaborata, ma forse – e per certi versi, in modo preponderante – sull'approccio tra la Cassa Forense e l'avvocatura.

La cassa, infatti, è stata progressivamente percepita, nel mondo forense, come una torre d'avorio irraggiungibile dal singolo e avvertita come nemico nella gestione di situazioni concrete.

La progressiva chiusura dei *call center* e la possibilità, oggi, di discutere dei problemi previdenziali, solo attraverso appuntamenti “dedicati” presso la sede a Roma, se da un lato poteva trovare la valida giustificazione, da parte della Cassa che vi era la necessità di una informativa più approfondita e meno “spicciola”, dall'avvocato è stata percepita come una chiusura alle proprie problematiche. L'Italia è lunga e variegata e l'avvocatura vive un momento di profonda crisi anche economica.

Così pure, la scelta di destinare i corsi di aggiornamento ai dipendenti dei Consigli degli Ordini, piuttosto che alla stessa avvocatura, ci sembra la riprova della mancanza di volontà di diffondere cultura previdenziale, preferendo un approccio burocratico e distante.

Quale ruolo può assumere un sindacato, in tale ambito è piuttosto scontato. Intanto è opportuno ricordare che il ruolo dell'ANF, sul territorio è stato sempre un ruolo attivo e finalizzato alla diffusione sia della cultura previdenziale che dell'informativa previdenziale.

Gli sportelli previdenziali hanno rappresentato la moderna visione del “patronato”, sia per l'assistenza fornita che per la diffusione dell'informazione. E ciò a prescindere dalla presenza o meno di un delegato alla Cassa di estrazione associativa. Ma la diffusione e la capillarizzazione di tali strutture si è maggiormente avvertita proprio, in occasione del dibattito della riforma che è sembrata calare dall'alto, senza passaggi intermedi, su un universo forense, privo delle cognizioni minime per comprenderne la portata.

Lo scenario economico dell'avvocatura italiana

Gli ultimi dati utili, ai fini di una disamina, specificano che solo **136.818** avvocati (rispetto agli oltre 200.000 iscritti agli albi) avevano scelto di iscriversi alla Cassa, ovvero avevano superato i redditi minimi per l'iscrizione d'ufficio. Oltre sessantamila avvocati, dunque non solo non si iscrivono, ma non raggiungono redditi tali da essere inseriti obbligatoriamente nel sistema. Tali professionisti producono un reddito medio di € 49.039,00. Anche l'ultima disamina evidenzia una percentuale molto elevata di redditi medio-bassi. Se sommiamo le percentuali di redditi, nulli (5%) ed inferiori al limite per la sussistenza della continuità professionale (19,6%), otteniamo un 24,6% di professionisti che relativamente a questi anni non potranno neppure percepire la pensione. Il 31,9% degli iscritti alla Cassa dichiara un reddito IRPEF inferiore ad € 12.450,00, pagando così solo i minimi dovuti.

Valgono ancora sul punto le riflessioni che facemmo in occasione del Consiglio Nazionale di Bologna, sull'evoluzione – o forse dovremmo parlare di involuzione della nostra categoria. *“in primo luogo l'evoluzione dei servizi legali, in tema di organizzazione, con l'inversione di tendenza tra studi monitolare e studi in forma associata (ovvero condivisi); in secondo luogo, l'evoluzione tecnologica che ha imposto, anche in relazione a discipline obbligatorie per i professionisti (vedi Privacy e antiriciclaggio) un adeguamento delle strutture e degli investimenti in beni strumentali. In terzo luogo, e questo è un fenomeno che merita un'approfondita riflessione, anche in ordine ai riflessi che lo stesso ha sulla professione forense in generale, la parasubordinazione, di fatto, del giovane professionista. Non può sfuggire quanto sempre più di frequente accade all'interno degli studi professionali già avviati: giovani professionisti che percepiscono compensi forfetari, ovvero a percentuale sulle pratiche direttamente gestite dagli stessi, ma in nome e per conto dei titolari, al fine di ottenere lo sgravio dei costi di gestione dello studio. La conseguenza di tale fenomeno è un professionista dal reddito medio-basso, coincidente, per lo più con il volume d'affari IVA*

che rimane sempre ai limiti reddituali, utili ai fini della prova dell'esercizio continuativo della professione. Strettamente connesso, ci pare il problema della redditività ridotta del ceto femminile che, rappresenta numericamente il 52% degli iscritti alla Cassa. Le statistiche ci consegnano² però un'avvocatura in rosa, decisamente più povera dei colleghi maschi. Si pensi che, relativamente all'anno 2004, su una fascia di età compresa tra 40 e 44 anni, l'avvocato donna dichiarava un reddito medio pari a € 29.801 ed il suo omologo maschio € 59.357. le differenze aumentano con il procedere degli anni, fino a divenire abissali, nella fascia compresa tra 65 e 69, con un gap pari a oltre 50.000, tra i due sessi.³ È ipotizzabile che sia soprattutto il ceto femminile ad essere interessato dai fenomeni di parasubordinazione di cui innanzi, anche in considerazione dello storico ruolo familiare ricoperto dalle donne e quindi del minor tempo dedicato alla professione. Ad influire sul reddito incidono anche altri fattori, quali la maternità che generalmente va a coincidere con la fase centrale della professione, con conseguente perdita di chances nella ricerca dei clienti.

La domanda che dobbiamo porci, quale associazione generalista è, in primo luogo, quale possa essere la tutela più adeguata per tali soggetti, se il riconoscimento normativo della loro esistenza, parificandoli ai lavoratori dipendenti dello studio legale (penso a un modello del tipo paralegale americano) e consentendo in tal modo di accedere ad altre tutele, dalle quali, di fatto, sono esclusi, ovvero creando una sorta di previdenza a gestione separata, penso a quella che, nell'ambito pubblico, è stata creata, con il proliferare dei contratti a progetto, con i vecchi co.co.co.

La riflessione però sfugge ai meccanismi della Cassa Forense i cui delegati, svincolati da mandati associativi restano legati ad una visione istituzionale dell'organo, come tale estraneo a politiche di concertazione ovvero anche soltanto di mera consultazione.

² Previdenza Forense n. 1/2007 Aumenta il numero delle donne avvocato. Riflessi sulla previdenza. A cura di Giovanna Biancofiore

³ Previdenza Forense n. 1/2007 Giovanna Biancofiore op.cit

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l'introduzione di una riforma previdenziale che sembra scontentare tutti perché è il frutto di una mera disamina di numeri, svincolati dalla realtà concreta e che viene percepita, dai giovani come una scure sul proprio futuro professionale e dai meno giovani come un incomprensibile aggravio, a fronte della palesata solidità dei bilanci.

Il tutto da associarsi alla non facile ombra determinata dalla possibilità che le scelte economico-finanziarie operate dall'Ente, i cui riflessi non sono ancora del tutto noti, in assenza di quelle regole di *governance* invocate più volte, sia dalla nostra associazione, ma anche dalla stessa Cassa. Apprezzabile, appare in tal senso l'articolo, a firma dell'avv. Carlo Dolci, *“La Crisi Finanziaria ed economica e la gestione del patrimonio della Cassa”*, apparso sul n. 4 de *“La Previdenza Forense”* ottobre –dicembre 2008

L'ANF e il sindacalismo forense, principale e determinante ispiratore del modello previdenziale contenuto nella riforma del 1980, i cui capisaldi della contribuzione obbligatoria, della solidarietà e del rispetto del c.d. patto intergenerazionale hanno resistito, sino ad oggi, pur nel mutato e profondo cambiamento sociale, **ha una visione della politica previdenziale “complessiva”, cioè destinata ad ogni avvocato, giovane o anziano, contribuente o pensionato.**

Si avverte, oggi, più di ieri, la mancanza, nella maggior parte degli avvocati sufficiente cultura e sensibilità previdenziale, pur avvertendo però, contestualmente un maggiore attenzione, alla luce dell'appesantimento della pressione contributiva previdenziale ed una maggiore sensibilità circa la mancanza di coinvolgimento generalizzato degli avvocati nei confronti dei problemi attinenti alla previdenza forense, derivante dalla percezione di aver conferito una delega in bianco alla Cassa, nonostante che gli interventi al modello previdenziale siano collegati a scelte politiche “non neutrali”, perché produttive di effetti macroeconomici e microeconomici incidenti sul reddito professionale degli iscritti.

Le recenti elezioni alla cassa sembrano infatti aver premiato quella parte di ceto forense (donne e giovani) che fino ad oggi è stata la meno rappresentata.

L'obiettivo di un'equa riforma della previdenza forense non avrebbe dovuto prescindere da un base condivisa dall'Avvocatura, nel suo complesso, e in tutte le sue articolazioni, così come evidenziato sin dal 2004, durante il Consiglio Nazionale di Roma allorquando si affermò che *“Per il raggiungimento di tale scopo si rende necessario procedere con il metodo della concertazione tra i soggetti esponenziali delle rappresentanze esterne alla Cassa; In quest’ottica, l’Associazione intende riappropriarsi del ruolo storicamente rivestito anche nello specifico campo, per marcare in modo più penetrante la sua presenza nell’elaborazione nei progetti di riforma dell’attuale sistema, di cui continua a sostenere la validità e l’efficacia sul piano dei principi generali.”*

Pur avendo operato in tal senso, l'Associazione non ha potuto incidere, su questa riforma, essendo in grado soltanto denunciare la miopia del metodo adottato da Cassa Forense, legittimo, ma non condiviso.

Oggi, all'indomani di una riforma ancora *sub iudice*, l'auspicio può essere soltanto quello di testare l'efficacia di questa riforma sul campo, tentare di modificare le regole sia elettorali che di *governance* dell'Ente ed agire capillarmente sul territorio.

Questi allora ci sembrano gli ambiti di manovra dell'Associazione, per il prossimo futuro, l'uno sul piano strettamente territoriale, l'altro sul piano politico.

Il primo riservato alle ATA, con l'ausilio della felice esperienza maturata nell'ambito della macroarea, creata in occasione del Consiglio Nazionale di Bologna di febbraio 2008; il secondo ambito da gestirsi dal gruppo dirigente, poiché riguardante la politica previdenziale ed il rapporto associazione/ente.

⁴ Deliberato del Consiglio Nazionale – Roma 16.05.2004 – Il Futuro della Previdenza Forense

Gli Sportelli Previdenziali sul territorio

Intanto è opportuno ricordare che il ruolo dell'ANF, sul territorio è stato sempre un ruolo attivo e finalizzato alla diffusione sia della cultura previdenziale che dell'informativa previdenziale. Gli sportelli previdenziali, come dicevamo innanzi, hanno rappresentato la moderna visione del "patronato" sia per l'assistenza fornita che per la diffusione dell'informazione. La diffusione di tali sportelli non è stata uniforme su tutto il territorio ed ha certamente risentito anche della peculiarità della materia e di quella particolare ritrosia dell'avvocato a ritenere un soggetto sindacale, meno efficace di un soggetto istituzionale.

Mi piace ricordare la definizione che l'art. 7 del D.P.R. 152/2001, fa delle funzioni del patronato:

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

È del tutto evidente che, mutuando da tale definizione, l'ambito che l'Associazione Nazionale Forense ritiene di essere legittimata ad occupare in materia di previdenza forense, non può escludersi quella di soggetto intermediario principe con la Cassa, dall'iscrizione alla pensione dell'avvocato

La concertazione con l'Ente di Previdenza

Sappiamo tutti che il mandato alla Cassa è un mandato non legato ad un programma. Conosciamo bene le dinamiche elettorali e soprattutto non possiamo pensare che l'appartenenza a questa o quell'associazione possano ritenersi motivo sufficiente a ritenerla rappresentata. Anzi. È del tutto evidente che, trattandosi di elezioni che riguardano non il singolo consiglio dell'ordine, bensì l'intero distretto, certamente l'appartenenza non può e non deve vincolare il delegato. Occorre allora la previsione di un **meccanismo di concertazione permanente** con la categoria, attraverso la previsione di tavoli consultivi, permanenti di cui facciamo parte le associazioni, prendendo come base quelle accreditate al congresso.

Intanto è opportuno precisare che il sistema della concertazione nell'ambito del quadro politico-istituzionale del nostro Paese vive, in ogni caso un momento di profonda crisi.

Un articolo uscito sull'Unità l'8 febbraio inerente allo svolgimento del congresso della Filt-Cgil – la Federazione nazionale dei trasporti – faceva riferimento al fatto che il segretario generale Fabrizio Solari, nella relazione introduttiva, lancia una proposta innovativa, quella di prevenire i conflitti tra sindacato ed impresa (spesso esasperati per la mancanza di interlocutori adeguati e per gli impegni disattesi dalla controparte datoriale) con una specie di concertazione obbligatoria, con lo sviluppo di corrette relazioni industriali dove in qualche modo le controparti limitano nei fatti la propria autonomia di iniziativa.

Si avverte, dunque, anche nel mondo del lavoro, la necessità di un vero e proprio rilancio del metodo concertativo nei rapporti tra governo, sindacati e imprese.

A questo riguardo è opportuno fare alcune osservazioni, in particolare con riferimento al ruolo attuale del sindacato e alla correlativa necessità di un recupero della concertazione nelle relazioni.

Innanzitutto, non può sottacersi che la contrattazione resta lo strumento principe con cui un sindacato esercita le proprie funzioni, quelle vecchie

come quelle nuove.

La politica dovrebbe credere nel dialogo e nel confronto con gli altri, nelle altrui ragioni e motivazioni. La concertazione – ovvero “stabilire in accordo con altri” – è politica sindacale, è il momento del confronto e del successivo compromesso. Quando la politica anche forense, come è avvenuto in questi ultimi anni, non cerca il confronto, il dialogo e la concertazione il risultato sicuramente non sarà accettabile.

Questo è quello che, a nostro parere è avvenuto, circa l’approvazione della riforma della previdenza forense, questo è quello che ha avvertito l’avvocatura all’indomani della presentazione del testo approvato: il vuoto lasciato dalla mancanza di dialogo con la base, anche solo attraverso la voce delle associazioni.

Il problema vero, oggi, è quindi il modello che ANF potrà assumere nel prossimo futuro, nei rapporti con la Cassa Forense dovrà essere la ricerca di un modello concertativo, perché solo in questo modo si consente la crescita e, contemporaneamente, si tutelano in via generale i più deboli da una economia di mercato sempre più competitiva e da regole economiche spesso brutali. Un metodo concertativo quale strumento utile e necessario con il quale chi governa l’ente previdenziale possa concordare strategie, obiettivi e modalità con cui garantire la sicurezza delle scelte economiche e finanziarie dell’ente, la qualità del servizio di assistenza, il miglioramento dell’erogazione delle prestazioni, la certezza dell’erogazione delle stesse.

Compito imprescindibile di un sindacato nella rappresentazione di interessi specifici non può non passare da un terreno concertativo da realizzarsi, a livello territoriale e nazionale, sulle questioni di politica forense e previdenziale.

Crediamo che motivo di iscrizione al sindacato possa essere anche, e forse soprattutto, sapere di trovare tutela o protezione nel sindacato, in materie specifiche quali la previdenza e l’assistenza.

Ma dia tale azione potrebbe giovare anche l’ente previdenziale, in quanto, se nell’accezione comune del sindacato dei lavoratori, è usuale

accedere alla logica dell'imposizione di sacrifici e di restrizioni, nel tentativo di preservare parzialmente o integralmente le pregresse garanzie è evidente che, per tale via, anche la pesante riforma imposta da Cassa Forense, avrebbe potuto trovare maggiore condivisione e non soltanto aspre critiche, poiché punto culminante di una disamina comune e concertata con le principali componenti dell'avvocatura e non penso solo ad ANF, ma anche alle istanze specifiche di AIGA e AGL che pure hanno assunto posizioni di severa condanna.

Le organizzazioni sindacali, nell'accezione comune, hanno svolto, dalla loro nascita, un'azione molto importante; è principalmente, infatti, grazie al loro fondamentale contributo che, ad esempio, i lavoratori dipendenti hanno ottenuto tutta una serie di garanzie. Oggi, in Italia, lo scenario politico ed economico, però, è cambiato: basti pensare, per fare un solo esempio, allo svolgimento della trattativa sindacale, nella vicenda Alitalia.

Anche gli scenari dell'avvocatura sono in continua evoluzione. E i numeri dell'avvocatura sono incompatibili con un ente previdenziale eletto con un sistema premiante di logiche vetuste e corporative, che non consentono, intanto, una composizione del Comitato che rispecchi lo scenario reale dell'universo forense.

Al riguardo, sarebbe forse ragionevole chiedere di regolamentare, allora un rapporto stabile con le associazioni maggiormente rappresentative, come individuate da Congresso, da coinvolgere per tematiche predefinite, con un sistema di consultazione preventiva, ovvero attraverso la previsione di partecipazione stabile alle commissioni di studio, nella normativa vigente riservate ai soli delegati.

Conclusioni

Il rilancio della politica sindacale, nella materia previdenziale passa, dunque, attraverso due livelli, entrambi fondamentali ed entrambi aventi una valenza di primaria importanza:

a) il primo, strettamente di servizio all'iscritto, ma anche all'avvocatura si concretizza nell'assunzione di un ruolo di diffusione di cultura

previdenziale e di assistenza, attraverso la realizzazione capillare, a livello territoriale, di strutture denominate “sportelli previdenziali” con caratteristiche simili ai patronati;

b) il secondo, attraverso la rivendicazione di un ruolo di confronto stabile con l’ente previdenziale, regolamentato, sulla falsariga della concertazione e della consultazione permanente.

Entrambi i livelli, sono nel DNA dell’Associazione Nazionale Forense, patrimonio del passato e progetto del futuro.

Carmela Milena Liuzzi